

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 3 SETTEMBRE 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 AGOSTO 2009 - N. 8/10052 (3.1.0)
Determinazione in ordine al progetto «Amministratore di sostegno»: convenzione con la
Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il coordinamento dei centri di servizio per il
volontariato della Lombardia.

214

Anno XXXIX - N. 185 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10052

(3.1.0)

Determinazione in ordine al progetto «Amministratore di sostegno»: convenzione con la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6 «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario», ed in particolare:

1. l'art. 11 comma 1° lettera z) in cui è attribuito alla Regione il compito di promuovere forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;

2. l'art. 9, comma 6 che stabilisce che l'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei sindaci, individui una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno»;

Vista la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2007/2009;

Visto l'obiettivo operativo 5.2.1.3 «Applicazione della nuova programmazione socio sanitaria» che individua, tra i provvedimenti attuativi della l.r. 3/2008, quello relativo al funzionamento dell'Ufficio per la protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi;

Viste le circolari attuative riguardanti l'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio per la protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi:

– circolare n. 5 del 7 aprile 2008 «Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario»;

– circolare n. 7 del 12 giugno 2008 «Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale – anno 2008»;

– circolare n. 9 del 27 giugno 2008 «Costituzione dell'Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi»;

– nota tecnica prot. G1.2009.0001374 del 30 gennaio 2009 «Ufficio di protezione giuridica»;

– circolare n. 10 dell'11 maggio 2009 «Ufficio di protezione giuridica»;

Dato atto altresì che ad oggi gli Uffici di protezione giuridica risultano istituiti formalmente in tutte le ASL;

Considerato l'estremo interesse per Regione Lombardia del funzionamento degli Uffici per la protezione giuridica delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi e del loro coordinamento con le istituzioni pubbliche e private che si occupano della protezione giuridica di tali persone;

Dato atto che Regione Lombardia sta promuovendo corsi di formazione per operatori delle ASL e degli ambiti distrettuali che si occupano della protezione giuridica delle persone fragili al fine di:

– promuovere la conoscenza e l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno, valorizzandola come strumento indispensabile nell'ambito dei progetti di intervento sulla persona priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana;

– supportare gli operatori sociali nell'avvio dei servizi per la protezione giuridica delle persone fragili;

– promuovere l'adozione e l'uso di elenchi degli amministratori di sostegno volontari;

Visto che la Fondazione Cariplo nella progettazione del piano

d'azione «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma» ha considerato il diritto alla protezione giuridica delle persone disabili fondamentale ai fini del percorso di costruzione di un progetto di vita adulta autonoma ed indipendente dalla famiglia d'origine;

Preso atto che la Fondazione Cariplo insieme con il Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato in Lombardia (Co.Ge. Lombardia) e con l'Associazione Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il Volontariato in Lombardia (Coordinamento CSV) hanno pertanto promosso l'approvazione del Progetto «Amministratore di sostegno», Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, di durata triennale con termine a marzo 2012, di cui sono anche cofinanziatori, teso a sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno nel territorio lombardo coerentemente con i principi ispiratori della legge n. 6/2004 e della l.r. 3/2008;

Preso atto che lo stanziamento complessivo per la realizzazione del Progetto ammonta a massimo € 1.200.000,00 di cui € 600.000,00 a carico della Fondazione Cariplo e € 600.000,00 a carico del Co.Ge. Lombardia e del Coordinamento CSV;

Visto che il Progetto «Amministratore di sostegno» è stato poi approvato dalla Cabina di regia costituitasi presso la Fondazione Cariplo per la destinazione del Fondo per la Progettazione sociale, composta da rappresentanti di: Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Co.Ge. Lombardia e Coordinamento CSV;

Visto che per la progettazione i soggetti promotori e cofinanziatori hanno coinvolto i seguenti soggetti:

– Regione Lombardia – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale,

– Associazione Lega dei diritti delle persone handicappate (LEDHA),

– Associazione Oltre Noi... la vita;

Dato atto che il Progetto «Amministratore di sostegno» costituisce un rilevante impegno operativo di molteplici attività strategicamente finalizzate ad una complessiva azione di infrastrutturazione sociale su tutto il territorio lombardo, volta ad individuare e sostenere le organizzazioni del privato sociale che si occupino in modo stabile e strutturato di protezione giuridica delle persone fragili;

Valutato, in particolare, che il suddetto Progetto si propone, tra l'altro, il raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:

a. sviluppare un sistema per la protezione giuridica delle persone fragili, per garantire un servizio stabile di supporto e consulenza,

b. sviluppare un sistema integrato inter-istituzionale tra soggetti del pubblico (ASL, Comuni, Uffici di Piano, Giudici tutelari) e del privato sociale, per contenere il più possibile il ricorso alle nomine d'Ufficio degli enti pubblici;

Rilevato che il suddetto Progetto presenta elementi di rilevanza strategica ai fini delle politiche regionali d'intervento per la protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi e che risulta pienamente conforme e coerente con i principi della l.r. n. 3/2008 e con gli indirizzi della programmazione regionale;

Considerato il ruolo di indirizzo e di programmazione della Regione Lombardia teso ad omogeneizzare ed integrare gli interventi locali in tema di protezione giuridica delle persone fragili;

Visto, per le motivazioni sopraindicate, l'estremo interesse della Regione Lombardia a riconfermare la propria adesione a tale Progetto;

Visto lo schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV per la realizzazione del Progetto «Amministratore di sostegno», Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Viste la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare l'adesione al Progetto «Amministratore di sostegno», Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui sono promotori e cofinanziatori la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV;

2. di dare atto che il Progetto avrà durata triennale e terminerà a marzo 2012 e che lo stanziamento complessivo pari a € 1.200.000,00 sarà a carico della Fondazione Cariplo per € 600.000,00 e a carico di Co.Ge. Lombardia e Coordinamento CSV, per i restanti € 600.000,00;

3. di approvare lo schema di Convenzione, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lombardia e la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV per la realizzazione del Progetto «Amministratore di sostegno»;

4. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione provvederà il Direttore Vicario della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale della Lombardia;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PIANO DI PROGETTO

Sintesi del progetto

1. Il Piano d'azione della Fondazione Cariplo
2. Le ragioni dell'intervento
3. Gli obiettivi del progetto
4. Ambito di intervento
5. Piano di intervento
6. Fase 1 del progetto
7. Budget
8. Allegati

INDICE

Sintesi del progetto

- I. Le ragioni dell'intervento
- II. Profilo del progetto
 - Obiettivi
 - Strategie
- III. Soggetti coinvolti
 1. Il Piano d'azione della Fondazione Cariplo
 - 1.1 Il PdA «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma»
 - 1.2 Strategie e strumenti della Fondazione nel settore
 2. Le ragioni dell'intervento
 - 2.1 Analisi del bisogno
 - 2.2 La situazione normativa
 - 2.2.1 La legge 6/2004
 - 2.2.2 La normativa regionale
 - 2.3 Analisi dell'esistente
 3. Gli obiettivi del progetto
 4. Ambito di intervento
 5. Piano di intervento
 - 5.1 Strategia complessiva
 - 5.2 Le fasi e i tempi
 - 5.3 Soggetti coinvolti
 - 5.4 Governance
 6. Fase 1 del progetto
 - 6.1 Fase 1 – Realizzazioni (= deliverable)
 - 6.2 Fase 1 – Tempi
 - 6.3 Fase 1 – Soggetti
 7. Budget
 8. Allegati

SINTESI DEL PROGETTO

I. Le ragioni dell'intervento

Nella costruzione del piano di azione «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma» la Fondazione ha dato forte centralità alle dinamiche affettive e relazionali della persona disabile e all'importanza di anticipare il più possibile la costruzione di un progetto di vita adulta autonoma e indipendente dalla famiglia di origine (troppo spesso rimandato al momento ineluttabile del venir meno dei genitori). All'interno di questo scenario, il diritto alla protezione giuridica della persona disabile, ossia il diritto ad essere rappresentato in caso di impossibilità personale legata a una non completa capa-

cità di intendere e volere, deve essere visto come un tassello fondamentale.

In particolare la figura dell'Amministratore di Sostegno (AdS), istituita dalla legge 6/2004, rappresenta una risorsa importante nell'impostazione di un progetto individuale per la persona disabile. A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione impostate sulla negazione della capacità di agire, la protezione giuridica garantita dal nuovo istituto viene infatti calibrata sulle effettive esigenze della persona (il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non disciplinati dal decreto del giudice tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno).

Nei primi quattro anni di concreta applicazione della legge sono state attivate molte iniziative a supporto della figura dell'AdS, sia sul territorio nazionale che su quello lombardo. Le esperienze più interessanti sono quelle che, partendo da interventi puntuali legati all'informazione e alla formazione, stanno tentando di innescare iniziative di sistema che coinvolgono tutti i soggetti direttamente e potenzialmente interessati dalla normativa e che hanno attivato strutture di supporto stabili e continuative nel tempo per le persone che vengono nominate AdS. Si sottolinea però che esperienze così strutturate rappresentano ad oggi solo casi isolati: in assenza di un soggetto del privato sociale che riconosca priorità alla tematica della protezione giuridica e di un ente territoriale attento, i tempi per innescare quell'azione di sistema necessaria a sostenere la figura dell'AdS diventano molto lunghi.

II. Profilo del progetto

Obiettivi

Il progetto intende perseguire un obiettivo generale: sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno nel territorio lombardo in modo coerente con i principi ispiratori della legge 6 del 2004.

I principali obiettivi specifici sono:

- rafforzare la capacità del terzo settore di occuparsi di autotutela o advocacy;
- favorire la nascita o il rafforzamento di una rete provinciale tra i soggetti del pubblico e del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione della legge;
- dotare i territori di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica (almeno uno per ambito provinciale), in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze;
- informare e formare le famiglie, gli operatori sociali (pubblici e privati);
- sensibilizzare i territori per reperire volontari disposti a diventare amministratori di sostegno;
- formare le persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- mettere a sistema le esperienze già attive;
- attivare un coordinamento stabile delle esperienze e dei servizi che via via si struttureranno, capace di raccogliere, far circolare e, quando necessario, promuovere informazioni, studi, esperienze, soluzioni per garantire l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
- attuare una sistematizzazione dei dati, rilevabili dalla conduzione del progetto stesso, utili a costituire premessa per la realizzazione di un osservatorio regionale.

Strategie

Il progetto consiste in un'azione di infrastrutturazione sociale volta a individuare e sostenere organizzazioni del privato sociale che si occupino in modo stabile e strutturato di protezione giuridica. Data l'importanza e l'estensione della tematica, si ritiene importante non limitarsi in ogni singolo territorio alla mera individuazione di una singola associazione «volonterosa», ma ingaggiare più soggetti del terzo settore che possano agire in maniera organizzata e in stretta connessione di rete tra loro, in particolare quelle organizzazioni che dal 2004 in poi si sono occupate, anche in modo solo sporadico, di amministrazioni di sostegno.

I singoli interventi territoriali, pur declinati tenendo conto delle specificità di contesto, dovranno essere fortemente interconnessi in una logica di sistema.

III. Soggetti coinvolti

I soggetti promotori dell'iniziativa sono: la Fondazione Cariplo, il Coordinamento regionale dei CSV (in rappresentanza dei

Centri di Servizio per il Volontariato provinciali) e il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia. In particolare, per la realizzazione di questo progetto, è stato raggiunto un accordo per uno stanziamento di € 600.000 a valere sul Fondo perequativo di cui al protocollo ACRI-Volontariato.

Sono inoltre partner di progetto:

- L'Associazione Ledha: coordinamento federativo a cui aderiscono 33 associazioni del settore disabilità prevalentemente lombarde; dal 1979 si impegna per la difesa e l'affermazione dei diritti delle persone con disabilità e la realizzazione di condizioni di pari opportunità;
- L'Associazione Oltre noi... la vita: organizzazione di volontariato costituita nel 1992 da Fondazioni Don Carlo Gnocchi, Istituto Sacra Famiglia e dalle sezioni milanesi di Aias e Anfas per far convergere le loro esperienze sul problema della protezione giuridica dei disabili adulti particolarmente nella prospettiva del «dopo di noi»;
- la Regione Lombardia.

1. IL PIANO D'AZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

1.1 Il PdA «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma»

Il Piano di azione della Fondazione Cariplo «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma» affronta i temi connessi alle potenzialità e alle prospettive di vita autonome delle persone disabili al di fuori della famiglia di origine. In molti casi, l'angoscia provocata dalla preoccupazione per ciò che accadrà al disabile con la scomparsa dei genitori, viene gestita dalle famiglie con una «non strategia», evitando di pensare ad un futuro che sicuramente genererebbe ulteriori difficoltà emozionali. Il tema è molto complesso perché fa riferimento a numerosi aspetti: dalla preoccupazione relativa a chi si potrà prendere cura del congiunto disabile, alla domanda sulla qualità delle cure, fino alle questioni patrimoniali (ad esempio il nodo del trasferimento del patrimonio familiare al proprio figlio).

Le finalità complessive del Piano d'azione possono essere così sintetizzate:

- fornire prospettive alle famiglie di disabili favorendo il passaggio dal «dopo di noi» al «durante noi» e quindi aiutando le famiglie a pensare le strategie di gestione del «dopo» molto prima che si manifesti la crisi della capacità di cura;
- favorire il raggiungimento dell'autonomia possibile da parte dei disabili e garantire il loro diritto di realizzare un progetto di vita adulta.

1.2 Strategie e strumenti della Fondazione nel settore

La costruzione di un percorso di autonomia per la persona disabile deve prendere in considerazione una molteplicità di fattori, in particolare: l'offerta di servizi residenziali, la garanzia di un'adeguata protezione giuridica, le risorse economiche per garantire la migliore qualità della vita nel tempo. Questi fattori diventano ancora più critici nella costruzione del «dopo di noi»: con il venir meno dei genitori, che spesso tendono a tenere il disabile all'interno del nucleo familiare e ad affidarsi alle proprie capacità di cura per ovviare alla mancanza di servizi adeguati, le risposte alle domande «Dove andrà a vivere la persona disabile?» «Chi si prenderà cura di lui?» «Con quali risorse garantire la migliore qualità di vita possibile lungo tutto l'arco della vita?» diventano cruciali.

Il PdA «Sostenere i disabili e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma» prende in considerazione tutti e tre questi aspetti e ipotizza che, per rispondere a una problematica così complessa e a una situazione che può essere definita di «Domanda crescente e progettualità debole», debba necessariamente essere attivata una pluralità di strumenti diversi ma connessi tra loro.

Per quanto riguarda i problemi connessi alla residenzialità delle persone disabili è attivo un bando senza scadenza finalizzato a:

- sperimentare nuovi progetti residenziali e quindi ampliare la possibilità di scelta delle famiglie e delle persone disabili;
- aiutare le famiglie e le persone disabili a prendere consapevolezza del fatto che il passaggio alla vita adulta autonoma può far parte di un percorso di conquista di autonomia affettiva e organizzativa.

La questione risorse economiche non è stata ancora affrontata

compiutamente e, data la complessità e l'articolazione del problema, è stata prevista, in capo all'Osservatorio, un'attività preliminare di ricerca e approfondimento per chiarire in modo preciso quale possa essere l'ambito di intervento della Fondazione e come strutturare una riflessione propedeutica ad un eventuale strumento operativo.

Per quanto riguarda invece la problematica della protezione giuridica, lo strumento individuato è quello del progetto promosso dalla Fondazione Cariplo, illustrato in questo documento.

2. LE RAGIONI DELL'INTERVENTO

2.1 Analisi del bisogno

Con il raggiungimento della maggiore età tutte le persone acquisiscono la capacità giuridica di intendere e di volere e pertanto acquisiscono la facoltà di mettere in pratica i propri diritti e di autorappresentarsi.

Tutti coloro che, divenuti maggiorenni, non hanno, non raggiungono o perdono nel tempo in maniera totale o anche solo parziale la capacità di intendere, volere, comprendere, valutare, decidere, agire, esigere i propri diritti e tutelare i propri interessi, necessitano di una forma di protezione giuridica per curare se stessi e i propri interessi al fine di assicurarsi la miglior qualità di vita possibile rispetto alle proprie aspirazioni e in relazione alle proprie risorse.

La protezione giuridica è assicurata a tutti i minori dall'esercizio della potestà genitoriale: si tratta di soggetti giuridicamente non in grado di autorappresentarsi, fragili per loro natura e condizione, che sono pertanto e naturalmente «rappresentati» dai genitori. Nell'interesse di questo soggetto fragile il nostro sistema giuridico prevede che in caso di incapacità genitoriale il Tribunale per i Minorenni adotti provvedimenti di sospensione o di revoca della potestà genitoriale stessa e dia prescrizioni sulla vita e sull'educazione del minore di età.

Una persona maggiorenne la cui capacità di agire subisca limitazioni per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica anche parziale o temporanea, può trovarsi anch'essa, al pari di un minore, in una condizione di fragilità che la rende incapace di gestire i propri interessi, curare la propria persona, organizzare un progetto di vita adeguato alle proprie esigenze e condizioni.

Per assicurare la protezione giuridica di questa persona fragile divenuta adulta è necessario che un parente o i servizi sociali promuovano un ricorso al Giudice Tutelare del territorio per ottenere un decreto di nomina di un Amministratore di Sostegno o al Tribunale Ordinario per ottenere una sentenza di interdizione/inabilitazione che possa dar luogo alla nomina di un Tutore o di un Curatore.

Fino a non molti anni fa le famiglie consideravano necessaria la protezione giuridica per assicurare un'adeguata rappresentanza alla persona con disabilità nel «dopo di noi». Si riteneva a torto che nel «durante noi» i genitori fossero legittimati a rappresentare questo adulto fragile e non autonomo. Oggi il sistema sociale in cui viviamo è sempre più articolato e complesso e un bisogno di rappresentanza appare evidente e necessario fin dal compimento della maggiore età.

La legge 6/2004 ha aiutato ad acquisire una maggiore consapevolezza intorno a questo problema aprendo nuove frontiere culturali, chiamando la società civile ad occuparsi direttamente dei suoi componenti più fragili, sollecitando l'organizzazione di nuovi servizi sociali.

2.2 La situazione normativa

2.2.1 La legge 6/2004

Fino al 2004 la legislazione italiana prevedeva solo due strumenti di protezione giuridica: l'interdizione e l'inabilitazione.

Lo strumento dell'interdizione, previsto per le persone che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, comporta la nomina di un tutore, ossia di una persona delegata a sostituire l'interdetto in ogni atto civile, ad amministrare i suoi beni e a fare le scelte determinanti per la sua vita. L'interdetto perde la capacità di agire e ogni atto da lui compiuto è considerato invalido.

Lo strumento dell'inabilitazione, utilizzato in situazioni più lievi, comporta la nomina di un curatore delegato alle sole scelte riguardanti la straordinaria amministrazione dei propri interessi.

Queste misure, pensate per garantire la protezione giuridica

delle persone fragili, non portavano a un vero e proprio aiuto alle persone in difficoltà e non erano finalizzate a promuoverne le capacità. Era difficile per un genitore, una volta che il proprio figlio raggiungesse la maggiore età, decidere di adire il giudice per ottenere una sentenza di interdizione o di inabilitazione: una simile pronuncia veniva infatti vissuta come una negazione di tutto il percorso realizzato dalla nascita della persona disabile per affermarne le capacità e le potenzialità.

Questa era però l'unica via che si poteva percorrere se si voleva essere legittimati a rappresentare la persona incapace.

Il sistema di protezione dei soggetti deboli è stato modificato profondamente con l'introduzione nel nostro ordinamento della figura dell'amministratore di sostegno (1), istituita con la legge n. 6 del 2004. Questa normativa si prefigge la finalità (art. 1) di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana.

Prima della riforma introdotta dalla legge 6/2004 il titolo XII del Codice Civile era «Dell'infermità di mente», mentre oggi il nuovo titolo è «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia». Già da questa iniziale differenza linguistica si comprende come sia tutto nuovo l'approccio al tema della protezione giuridica delle persone non in grado di autodeterminarsi. Più in dettaglio questo nuovo Titolo XII del Codice Civile si presenta strutturato in due Capi, il primo interamente dedicato all'introduzione dello strumento dell'«Amministrazione di Sostegno» e il secondo, intitolato «Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale», dedicato in parte al ridimensionamento dello strumento dell'interdizione e al mantenimento di quello dell'inabilitazione.

La scelta dell'amministratore di sostegno (art. 408 c.c.) dovrà avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario e, nello svolgimento dei suoi compiti (art. 410 c.c.) l'amministratore di sostegno dovrà tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dovrà informarlo sugli atti da compiere e dovrà riferire al Giudice Tutelare su eventuali dissensi col beneficiario.

Da una lettura armonica dell'art. 1 e del capitolo 1 e dalla struttura della legge è possibile affermare che la scelta dello strumento dell'amministrazione di sostegno dovrà essere considerata prioritaria rispetto alle diverse scelte di protezione giuridica possibili perché permette di organizzare una forma di sostegno adeguato ai bisogni di rappresentanza reali senza blindare la capacità di agire della persona in aree dove non si è manifestato alcun bisogno o che sono già sufficientemente «protette» dalla patologia o dall'ambiente sociale in cui la persona stessa è inserita.

Per meglio comprendere la figura dell'amministrazione di sostegno è utile illustrare in sintesi quello che prevede la legge.

- **Cosa garantisce:**
 - protezione giuridica calibrata sulle effettive necessità e con la minore limitazione possibile delle capacità di agire.
- **Chi può essere nominato:**
 - un familiare (partendo dai più prossimi),
 - una persona proposta dalla persona interessata o dai familiari,
 - una persona scelta dal giudice tutelare,
 - persone giuridiche: ente pubblico, enti *nonprofit*.
- **Chi non può essere nominato:**
 - non possono essere nominati gli operatori pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
- **Chi può richiederne la nomina:**
 - la persona interessata,
 - il coniuge/convivente,
 - i parenti entro il 4° grado e affini entro il 2° grado,
 - i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.
- **Cosa stabilisce il decreto di nomina:**
 - gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
 - gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
 - la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Le modifiche introdotte dalla legge sull'amministrazione di sostegno definiscono nuovi ruoli e nuovi compiti alle persone e alle istituzioni che, a vario titolo, gravitano intorno alla persona disabile:

- **la famiglia:** deve acquisire abilità per diventare parte attiva e competente nel procedimento, nella gestione del compito, nella identificazione del suo successore fiduciario per il «dopo di noi»;
- **i servizi sociali e sanitari:** hanno l'obbligo di presentare un ricorso al Giudice Tutelare (o effettuare una segnalazione al Pubblico Ministero) quando vengono a conoscenza di fatti che rendono opportuna l'attivazione di una amministrazione di sostegno;
- **i giudici tutelari:** si trovano ad operare in stretta connessione con famiglie, servizi sociali ed enti territoriali;
- **enti locali e enti con personalità giuridica (associazioni, fondazioni...):** i loro rappresentanti legali possono essere chiamati a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno quando i giudici tutelari rilevano ragioni che portano ad escludere dalla nomina i familiari o altre persone fisiche;
- **il volontariato (organizzato e non):** il Giudice Tutelare, avendo la facoltà di nominare anche persone diverse dai familiari e dai responsabili degli enti (volontari, professionisti, amici di famiglia...) ha la necessità di individuare nel territorio volontari disponibili e competenti.

Elementi cardine di novità del nuovo strumento giuridico:

- a. **personalizzazione dell'istituto:** la protezione giuridica viene calibrata sulle effettive esigenze della persona: il decreto del giudice tutelare, pronunciato dopo avere sentito la persona, stabilisce infatti quali sono gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali sono gli atti che il beneficiario può compiere con l'assistenza dell'AdS;
- b. **riconoscimento della capacità di agire** della persona priva in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'AdS e che sono espressamente indicati nel decreto;
- c. **attenzione alla persona:**
 - la scelta dell'amministratore avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario;
 - nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Quest'ultimo aspetto evidenzia come l'inversione di rotta rispetto alla legislazione precedente rappresenti una sorta di rivoluzione copernicana: al centro non c'è più la tutela del patrimonio, ma la persona, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni. La buona gestione delle risorse, laddove ci siano, deve essere funzionale alla qualità della vita della persona supportata dall'amministratore di sostegno.

La scelta della persona che deve diventare amministratore di sostegno dovrebbe quindi essere fatta partendo dalle sue capacità di relazione, dalla capacità di tener conto di bisogni e aspirazioni.

Le competenze «tecniche» necessarie a colmare i «vuoti operativi», a differenza di quelle personali, possono essere supportate da servizi consulenziali.

Questa lettura dell'istituto giuridico guiderà l'impostazione del progetto.

2.2.2 La normativa regionale

La Regione Lombardia, nella recente legge Quadro nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria (l.r. 3/2008), ha stabilito, in capo alle ASL, compiti specifici nell'ambito della protezione giuridica. In particolare la norma prevede:

- l'individuazione in ogni ASL, in accordo con la Conferenza dei sindaci, di una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno.

La circolare attuativa n. 9 del 27 giugno 2008 fornisce alcuni

(1) La nuova norma ha anche introdotto significative modifiche agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

indirizzi per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento di questi uffici di protezione giuridica, in particolare stabilisce che:

- devono essere costituiti all'interno dell'organizzazione del dipartimento ASSI alle dirette dipendenze del direttore sociale;
- possono diventare una risorsa congiunta di ASL e Piani di zona (2);
- favoriscono i rapporti con le organizzazioni del terzo settore per coinvolgere, nella gestione della protezione giuridica, i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore (3).

2.3 Analisi dell'esistente

Nei primi quattro anni di concreta applicazione della legge sono state attivate molte iniziative a supporto della figura dell'AdS, sia sul territorio nazionale che su quello lombardo.

Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi di sensibilizzazione e di formazione finalizzati all'accompagnamento delle famiglie e al reperimento di volontari disposti ad assumersi il ruolo di AdS. Alcune esperienze (4) hanno portato alla redazione di una sorta di «elenco/registro pubblico» delle persone formate a cui il giudice tutelare può far riferimento per la nomina di AdS per persone senza una rete di supporto familiare o amicale. In altri contesti sono stati attivati sportelli informativi sulla legge e di supporto alla compilazione della domanda al giudice tutelare.

Le esperienze più interessanti sono quelle che, partendo da interventi puntuali legati all'informazione e alla formazione, stanno tentando di innescare iniziative di sistema che coinvolgano tutti i soggetti direttamente e potenzialmente interessati dalla normativa e che hanno attivato strutture di supporto stabili e continuative nel tempo per le persone che vengono nominate AdS.

Si cita, come esempio emblematico, l'esperienza dall'associazione milanese «Oltre noi... la vita». Questa associazione è stata fondata nel 1992 da quattro enti, le Fondazioni Istituto Sacra Famiglia e Don Gnocchi e le sezioni milanesi di AIAS e ANFFAS, ai quali qualche anno dopo si è aggiunto un quinto ente, l'Associazione «Volontari di Oltre noi... la vita» composta da professionisti (avvocati, esperti in problematiche economico-finanziarie, notai, ecc.) che hanno messo a disposizione dell'associazione tempo e competenza, studiando tutti gli aspetti della protezione giuridica e del «dopo di noi», producendo documenti, intervenendo come docenti e relatori in incontri e convegni, offrendo consulenze. Gli enti fondatori di questa associazione hanno avvertito il bisogno di affrontare con sistematicità il problema della tutela giuridica degli utenti seguiti nei loro servizi e hanno deciso, come modalità di lavoro proficua su un tema così trasversale e nodale per la qualità della vita delle persone con disabilità, di far convergere in un unico contesto i rispettivi sforzi.

Un pensiero e un'azione così concentrate hanno permesso, anche grazie al sostegno di sponsor privati e a collaborazioni con enti, di seguire e sostenere i lavori parlamentari per l'adozione della legge 6/2004, di sviluppare attività di convegni e seminari che hanno messo a confronto esperienze europee e contribuito a sviluppare sensibilità e informazione, di garantire consulenze individuali per accompagnare le famiglie nelle scelte di protezione giuridica per i loro congiunti, di promuovere e realizzare percorsi di sensibilizzazione e formazione per supportare le famiglie, reperire e formare amministratori di sostegno volontari, formare e aggiornare gli operatori sociali.

Particolarmente rilevante è la collaborazione tra l'associazione Oltre noi... la vita e la Provincia di Milano. L'incontro tra questi due soggetti, uno espressione del *nonprofit*, nato per rispondere alle problematiche connesse alla protezione giuridica, e l'altro ente pubblico territoriale che ha tra i propri fini istituzionali la promozione e la programmazione del territorio e il sostegno e la formazione degli operatori, ha consentito di:

- realizzare iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a famiglia, volontari e operatori sociali;
- garantire supporto e consulenza agli AdS;
- predisporre e proporre agli ambiti territoriali dei piani di zona un modello di servizio per la protezione giuridica delle persone fragili;
- istituire e regolamentare l'elenco pubblico degli Amministratori di sostegno volontari (5).

Questa modalità di intervento, che prevede una forte connes-

sione pubblico-privato e l'attivazione di servizi territoriali a supporto degli Amministratori di sostegno, è sostenuta da molti esperti in materia e rappresenta spesso il principio ispiratore di molti documenti e molti convegni. Si sottolinea però che esperienze così strutturate rappresentano ad oggi solo casi isolati: in assenza di un soggetto del privato sociale che riconosca priorità alla tematica della protezione giuridica, e di un ente territoriale attento, i tempi per innescare quell'azione di sistema necessaria a sostenere la figura dell'AdS diventano molto lunghi.

3. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto intende perseguire un **obiettivo generale**:

- sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno nel territorio lombardo in modo coerente con i principi ispiratori della legge 6 del 2004.

Obiettivi specifici

Infrastrutturazione sociale:

- rafforzare la capacità del terzo settore di occuparsi di auto-tutela o advocacy;
- dotare i territori di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica (almeno uno per ambito provinciale), in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze;
- favorire la nascita o il rafforzamento, in tutte le province lombarde, di reti stabili e formalizzate tra i soggetti del pubblico e del privato sociale che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione della legge (6);
- attivare un coordinamento stabile delle esperienze e dei servizi che via via si struttureranno, capace di raccogliere, far circolare e, quando necessario, promuovere informazioni, studi, esperienze, soluzioni per garantire l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
- attuare una sistemizzazione dei dati, rilevabili dalla conduzione del progetto stesso.

Animazione e formazione:

- informare e formare le famiglie, gli operatori sociali (pubblici e privati);
- sensibilizzare i territori per reperire volontari disposti a diventare amministratori di sostegno;
- formare le persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- mettere a sistema le esperienze già attive.

4. AMBITO DI INTERVENTO

L'ipotesi di intervento verrà elaborata sulla base dell'interpretazione del dettato normativo di riferimento illustrata nel paragrafo 2.2, ritenuta quella più vicina ai principi ispiratori della legge. Si ritiene importante ribadire alcuni principi cardine di tale interpretazione:

(2) «Perseguendo l'obiettivo dell'integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali [...] è possibile che le ASL [...] e i Comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica delle persone incapaci, avvalendosi della struttura posta all'interno del dipartimento ASSI. In tal caso l'ufficio opererebbe anche per conto dei Comuni associati e la sua dotazione organica potrà essere integrata mediante risorse poste a disposizione dai Comuni medesimi o dagli uffici di piano». Circolare attuativa n. 9 del 27 giugno 2008, art. 1.

(3) «L'ufficio di protezione giuridica si occuperà di: [...] h) gestire i rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore, prevedendo l'instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele». *Ibidem*, art. 2 lettera h).

(4) In particolare si sono mossi in questa direzione il comune di Roma, il comune di Firenze, la Regione Veneto, la Provincia di Milano.

(5) L'elenco, presentato pubblicamente in un Convegno il 13 settembre 2008, è strutturato in tre sezioni: una pubblica in cui sono inseriti i volontari già nominati, una dedicata agli enti con personalità giuridica che si organizzano per gestire le azioni di tutela, ed una «riservata» in cui sono inseriti i volontari che saranno aiutati ad entrare in relazione con le famiglie e/o i servizi sociali).

(6) Si sottolinea come questo obiettivo sia pienamente coerente con la recente circolare attuativa emanata dalla Regione Lombardia [cfr. paragrafo 2.2.2].

- l'AdS non deve essere visto come la semplice soluzione di problemi burocratici ma come la persona che si occupa e si preoccupa responsabilmente della **qualità della vita nel tempo della persona disabile**;
- l'AdS deve essere reperito innanzitutto nella rete familiare e amicale sollecitando la famiglia per una progettazione responsabile del «dopo di noi»; laddove non fosse possibile, è necessario attivare una rete di volontari con capacità relazionali, motivazione e condivisione del proprio ruolo sociale;
- l'AdS «istituzionale» deve essere considerato scelta residuale e riservata a situazioni di particolare complessità e onerosità;
- l'AdS «volontario» adeguatamente preparato e sostenuto nell'esercizio del suo ruolo deve costituire risorsa per le famiglie impossibilitate a trovare una soluzione in proprio;
- l'AdS «volontario» potrà essere una risorsa anche per i servizi sociali territoriali che, avendo l'obbligo di presentare i ricorsi (7), potranno presentarli con la contestuale indicazione della persona idonea a essere nominata, coinvolgendola prima nel progetto individualizzato d'intervento (legge 328/2004 art. 14) e raccogliendo la sua adesione consapevole e volontaria ad accettare tale ruolo.

5. PIANO DI INTERVENTO

5.1 Strategia complessiva

Dall'analisi dell'esistente emergono in modo chiaro tre elementi:

1. L'insieme delle azioni necessarie per far funzionare la legge è conosciuto e condiviso da chi si sta occupando in modo strutturato di Amministratori di Sostegno; in particolare è necessario:
 - *informare e formare* le famiglie, gli operatori sociali (pubblici e privati);
 - *reperire* persone disposte a diventare amministratori di sostegno volontari;
 - *formare* le persone (familiari e volontari) che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
 - *garantire* un servizio stabile di supporto e consulenza per gli Amministratori di sostegno (anche mediante l'attivazione di volontariato professionale);
 - *favorire l'interazione* con i soggetti pubblici coinvolti (Comuni, piani di zona, ASL, giudici tutelari);
 - *promuovere l'assunzione diretta* delle Amministrazioni di sostegno da parte delle organizzazioni del privato sociale, in particolare per le situazioni più complesse e difficili.
2. Il terzo settore, e in particolare il mondo del volontariato, può/deve diventare il motore dell'effettiva applicazione della legge. Rafforzando la capacità del terzo settore di occuparsi di advocacy e sostenendo la creazione di reti pubblico-private stabili sui territori si ritiene possibile reperire amministratori di sostegno volontari che sceglieranno con maturità di svolgere questo ruolo perché adeguatamente supportati oltre che formati. L'esperienza dell'Associazione Oltre noi... la vita illustrata nel paragrafo 2.3 può essere ritenuta emblematica di questa impostazione e può essere preso a modello per lo sviluppo di interventi territoriali.
3. In tutte e dodici le province della regione Lombardia sono stati attivati interventi più o meno strutturati a supporto della legge sull'AdS. A fronte di questa attività diffusa, emerge però in modo chiaro come l'assenza di organizzazioni che nei vari territori si occupino in modo stabile di protezione giuridica comporti spesso un'attenzione solo marginale alla tematica, che difficilmente riesce a trovare un posto prioritario nell'agenda dei bisogni e una conseguente azione organica e strutturata a supporto.

Data questa premessa, si ritiene che un progetto finalizzato a sostenere la diffusione della legge sull'AdS in regione Lombardia dovrebbe focalizzarsi innanzitutto su un'azione di infrastrutturazione sociale e quindi sul sostegno a organizzazioni del privato sociale che scelgano di occuparsi in modo stabile di protezione giuridica. Il percorso che porta alla nascita di organizzazioni nuove con una significativa legittimazione territoriale, interamente dedicate alla tematica della protezione giuridica, è però molto lungo e può essere solo parzialmente eterodiretto (i corpi intermedi, in particolare quelli associativi, per avere stabilità e

credibilità devono nascere dal coagularsi spontaneo di persone e idee). Si ritiene quindi che il progetto debba più realisticamente puntare all'individuazione di organizzazioni esistenti che, debitamente accompagnate, siano in grado di sviluppare una funzione dedicata alla protezione giuridica.

Data la complessità, l'importanza e l'estensione della tematica, si ritiene importante non limitarsi in ogni territorio alla mera individuazione di una singola associazione «volonterosa», ma ingaggiare più soggetti del terzo settore che possano agire in maniera organizzata e in rete tra loro, in particolare quelle organizzazioni che dal 2004 in poi si sono occupate, anche in modo solo sporadico, di amministrazioni di sostegno.

Questa modalità di intervento, che dà maggiori garanzie di tenuta sul lungo periodo (più associazioni coinvolte comportano maggiore rappresentatività, maggiore capacità di intervento e migliore risposta ai bisogni delle persone con differenti tipologie di disabilità), potrebbe però richiedere un significativo lavoro di animazione territoriale per stimolare l'adesione al progetto delle organizzazioni potenzialmente interessate e per accompagnarle nella costituzione della rete interassociativa.

Questo percorso deve portare, in ogni singolo territorio, alla formalizzazione dei ruoli e degli impegni delle organizzazioni che decidono di partecipare al progetto. Nei protocolli di intesa dovrà in particolare essere identificato il referente territoriale del progetto che verrà adeguatamente formato e diventerà il responsabile del servizio territoriale.

Nelle province in cui questo percorso di animazione territoriale dovesse diventare particolarmente lungo, si ritiene importante cominciare a supportare le organizzazioni del territorio nella realizzazione di azioni «spot» a supporto della diffusione della figura dell'AdS; in particolare nei territori meno attivi sulla tematica, sarà importante promuovere, a prescindere dalla formalizzazione della rete, incontri seminariali e percorsi formativi per famiglie e volontari.

Per potere garantire l'evoluzione del progetto e quindi per poter passare dalla creazione di singoli servizi allo sviluppo di un sistema territoriale integrato di protezione giuridica delle persone fragili, sarà necessario avviare un dialogo con gli enti pubblici coinvolti nell'applicazione della normativa e attivare azioni congiunte capaci di contenere il più possibile il ricorso alle nomine d'ufficio degli enti pubblici. Si può pensare alla creazione di un tavolo provinciale di lavoro inter-istituzionale che dovrà:

- promuovere una stretta connessione tra gli uffici pubblici (8) per la gestione delle tutele e delle Amministrazioni di sostegno e i nascenti servizi del privato sociale di supporto alla protezione giuridica delle persone fragili;
- favorire la migrazione delle conoscenze e delle competenze tra gestori istituzionali e volontari;
- promuovere l'istituzione di elenchi pubblici di AdS volontari che siano risorsa per le famiglie non in grado di reperire autonomamente soluzioni, e siano risorsa per gli operatori sociali che potranno presentare ricorsi ai giudici tutelari con già una indicazione per la nomina.

Più di tutte le altre, questa azione avrà una significativa variabilità territoriale, sia per quanto riguarda il momento di attivazione, sia per quanto riguarda l'effettiva composizione del tavolo. Il coinvolgimento dell'ente pubblico (territoriale e non), presuppone infatti un interesse e una condivisione dell'impianto progettuale che in alcune province non sarà scontato e dovrà essere adeguatamente sollecitato dalle organizzazioni *nonprofit* una volta che abbiano sviluppato una propria competenza specifica sulla protezione giuridica e quindi siano nelle condizioni di porsi come interlocutori significativi e credibili.

Ovviamente per poter declinare il piano di intervento in ogni singola provincia è necessario avere una conoscenza di partenza approfondita dei contesti territoriali. Allo stesso tempo, è importante condividere da subito con gli attori del territorio l'impostazione del progetto per ingaggiarli direttamente nella costruzione

(7) «I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornire comunque notizia al pubblico ministero» (legge 6/2004 art. 406 comma 3).

(8) In particolare ci si riferisce agli uffici istituiti presso i Dipartimenti ASSI delle ASL, ai sensi della circolare regionale n. 9 del 27 giugno 2008, e a quelli già esistenti presso i Comuni.

della soluzione locale e per evitare di calare dall'alto un'ipotesi di intervento interamente preconfezionata a livello centrale.

Per la realizzazione di questo progetto, che richiede una conoscenza approfondita della tematica della protezione giuridica delle persone fragili, una capacità di coinvolgere e rappresentare le organizzazioni del territorio e allo stesso tempo di interagire con i livelli istituzionali, si ritiene opportuno assegnare fin da subito un ruolo attivo e centrale alle due organizzazioni che hanno partecipato anche alla fase di progettazione: Oltre noi... la vita e Ledha (cfr. Sintesi del progetto, paragrafo III). Queste due associazioni, oltre a individuare due persone dedicate al progetto, che entreranno a far parte del Gruppo operativo, garantiranno l'apporto delle proprie competenze e il coinvolgimento indiretto dell'insieme della struttura associativa.

Data la complessità progettuale e la necessità di garantire in capo ai tre soggetti promotori la regia dell'intervento, si reputa però necessario individuare un project leader esterno che risponderà direttamente al Comitato di Pilotaggio (cfr. paragrafo 5.4); questa scelta permetterebbe inoltre di associare, alle competenze specifiche delle due organizzazioni coinvolte, una figura con competenze gestionali organizzative.

5.2 Le fasi e i tempi

Il progetto, che avrà un'articolazione pluriennale, prevede le seguenti fasi:

- 1) l'**analisi** dello stato di applicazione della legge 6/2004 in Lombardia e la **redazione di piani di intervento provinciali**, finalizzati alla creazione di servizi di supporto alla diffusione della figura dell'amministratore di sostegno (marzo 2009-febbraio 2010);
- 2) la concreta **realizzazione dei piani di intervento provinciali** redatti nella fase precedente (marzo 2010-febbraio 2012).

5.3 Soggetti coinvolti


Per la realizzazione del progetto verranno coinvolti i soggetti che hanno collaborato alla fase di progettazione:

- Fondazione Cariplo;
- Coordinamento regionale dei CSV in rappresentanza dei Centri di Servizio per il Volontariato provinciali;
- Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in Lombardia (Co.Ge. Lombardia);
- Associazione Ledha: coordinamento federativo a cui aderiscono 33 associazioni del settore disabilità prevalentemente lombarde; dal 1979 si impegna per la difesa e l'affermazione dei diritti delle persone con disabilità e la realizzazione di condizioni di pari opportunità;
- Associazione Oltre noi... la vita: organizzazione di volontariato costituita nel 1992 da Fondazioni Don Carlo Gnocchi, Istituto Sacra Famiglia e dalle sezioni milanesi di Aias e Anfas per far convergere le loro esperienze sul problema della protezione giuridica dei disabili adulti particolarmente nella prospettiva del «dopo di noi»;
- Regione Lombardia.

Inoltre, per l'attività dei focus group e per la realizzazione di quanto verrà stabilito nei piani di intervento provinciali, su ogni territorio verranno coinvolti:

- CSV delle varie province;
- organizzazioni del privato sociale;
- Fondazioni Comunitarie;
- Comuni e piani di zona;
- ASL;
- Province;
- giudici tutelari;
- ordini professionali (notai, avvocati, commercialisti).

5.4 Governance



Committenti: Fondazione Cariplo, Co.Ge. Lombardia, Coordinamento regionale CSV.

Comitato di pilotaggio (ruolo di indirizzo):

- 1 rappresentante di *Fondazione Cariplo* - promuovere, finanziare e coordinare l'intervento;
- 1 rappresentante di *Co.Ge. Lombardia* - promuovere, finanziare e coordinare l'intervento;
- 1 rappresentante di *Coordinamento regionale CSV* - promuovere, finanziare e coordinare l'intervento;
- 1 rappresentante della *Regione Lombardia* - garantire il raccordo istituzionale con le ASL (cfr. paragrafo 2.2.2) e, nel rispetto del principio di sussidiarietà, stimolare il coinvolgimento degli enti pubblici territoriali.

Il Comitato di pilotaggio avrà il compito di verificare la corretta attuazione del progetto in conformità agli indirizzi tracciati in fase di elaborazione dell'intervento. Il comitato svolgerà funzioni di: garante dell'andamento generale del progetto nei confronti degli organi deliberanti dei soggetti rappresentati nel comitato; consulenza al Gruppo operativo di progetto in merito a decisioni rilevanti per l'impostazione strategica e per lo sviluppo delle ini-

ziative. Il Comitato di pilotaggio si riunisce almeno ogni due mesi. Qualora esigenze particolari lo richiedano, su indicazione e richiesta del Gruppo di progetto o di uno dei suoi membri, possono essere organizzate riunioni straordinarie di questo organo. Gli indirizzi e le decisioni assunte dal Comitato dovranno essere unanimemente condivise.

Le realizzazioni preparatorie previste in questo documento (da R.1 a R.4) sono di responsabilità del Comitato di pilotaggio.

Gruppo operativo di progetto (ruolo gestionale):

- *project leader* - Il project leader verrà individuato congiuntamente dai soggetti committenti e risponderà direttamente al Comitato di pilotaggio; la selezione verrà affidata a un soggetto esterno;
- 1 persona individuata da *Associazione Oltre noi... la vita*;
- 1 persona individuata da *Associazione Ledha*.

Il gruppo operativo di progetto avrà la responsabilità delle realizzazioni da R.5 a R.10 previste in questo documento.

Ruolo delle organizzazioni

Le due organizzazioni coinvolte nella realizzazione del progetto, oltre ad individuare le persone che entreranno a far parte

del Gruppo operativo di progetto, garantiranno il coinvolgimento indiretto dell'insieme delle strutture associative e l'apporto delle rispettive competenze.

In particolare:

- Associazione Oltre noi... la vita:
 - conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale sulla protezione giuridica;
 - esperienza nella consulenza ad amministratori di sostegno già nominati;
 - esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi (rivolti ai potenziali amministratori di sostegno, agli assistenti sociali e agli operatori dei servizi diurni e residenziali);
 - esperienza nella gestione del segretariato sociale;
 - esperienza nella attivazione, in partnership con la Provincia di Milano, del «Servizio per la protezione giuridica delle persone fragili» (proposto come modello operativo agli ambiti territoriali dei piani di zona) e dell'«Elenco degli amministratori di sostegno volontari».
- Associazione Ledha:
 - conoscenza del territorio e esistenza di una rete consolidata con le organizzazioni che si occupano di disabilità;
 - esperienza nella gestione di servizi di informazione, orientamento e consulenza, anche di carattere legale, rivolti ai cittadini con disabilità, ai leader associativi e agli operatori del settore;
 - esperienza nella gestione di strumenti di comunicazione sul mondo della disabilità.

6. FASE 1 DEL PROGETTO

6.1 Fase 1 - Realizzazioni (= deliverable)

R1. Protocollo di intesa tra i committenti del progetto

Successivamente all'approvazione del piano di progetto da parte degli organi competenti, i tre committenti (Fondazione Cariplo, Co.Ge., Coordinamento regionale dei CSV) e la Regione Lombardia sigleranno un Protocollo di intesa che detaglierà la struttura di gestione del progetto. È prevista la costituzione di un Comitato di pilotaggio composto pariteticamente da un rappresentante della Fondazione Cariplo, un rappresentante del Coordinamento Regionale dei Centri di servizio per il volontariato, un rappresentante del Co.Ge. e un rappresentante della Regione. Il Comitato di pilotaggio avrà il compito di verificare la corretta attuazione del progetto in conformità agli indirizzi tracciati in fase di elaborazione dell'intervento.

Marzo 2009

R2. Convenzioni con le organizzazioni coinvolte

L'associazione Oltre noi... la vita e l'associazione Ledha, già coinvolte in sede di progettazione, collaboreranno alla concreta realizzazione delle attività. I rapporti con i committenti saranno formalizzati attraverso una convenzione.

Marzo 2009

R3. Selezione del project leader

I committenti del progetto individueranno, di comune accordo, un *Project Leader*, responsabile della gestione complessiva dell'intervento. I ruoli e i compiti del PL saranno dettagliati nel Protocollo di intesa.

La selezione del *project leader* verrà affidata a una società/organizzazione esterna.

Aprile 2009

R4. Costituzione del gruppo operativo di progetto

Come si è già evidenziato nel paragrafo 5.1, per la realizzazione delle azioni progettuali verrà costituito un gruppo operativo di progetto formato da:

- il project leader;
- una persona individuata dall'Associazione Oltre noi... la vita;
- una persona individuata dall'Associazione Ledha;

Questo gruppo di progetto avrà la responsabilità delle realizzazioni R.5, R.6, R.7 e R.8.

Data l'eterogeneità dei componenti del gruppo e le competenze specifiche di cui sono portatori, si ritiene opportuno prevedere la consulenza di un esperto in *project management* in particolare per la creazione di canali di comunicazione condivisi e per il supporto alla realizzazione dei *focus group*.

Aprile 2009

R5. Strumenti di comunicazione

Data la finalità principalmente conoscitiva della Fase I e l'impossibilità di prevedere, allo stato attuale, come verranno strutturate le attività sui diversi territori, si ritiene prematuro sviluppare un piano di comunicazione dettagliato.

Durante la Fase I sarà però indispensabile ideare e produrre strumenti unitari di comunicazione (logo, sito internet).

Particolare attenzione dovrà in particolare essere data alla natura del sito e alla sua funzione all'interno del progetto. Si è ipotizzato un servizio che nel corso del biennio possa svolgere sia una funzione pubblica (presentazione del progetto, aggiornamento dei principali sviluppi) che una funzione operativa interna, contribuendo a realizzare progressivamente una comunità di lavoro comprendente tutte le persone coinvolte nei livelli regionali e territoriali. La piattaforma dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di successiva implementazione sia di una sezione FAD (Formazione a distanza) sia di eventuali siti territoriali gestiti direttamente dagli operatori locali ma integrati con il sistema complessivo.

Luglio 2009

R6. Focus group territoriali

Il gruppo operativo di progetto attiverà una stretta collaborazione con i CSV provinciali per avere un primo riscontro sulle attività realizzate sulla tematica dell'amministrazione di sostegno e per organizzare i *focus group* territoriali.

In tutte le Province e, laddove siano presenti più ASL, in ogni ASL di ciascuna Provincia, dovranno infatti essere organizzati almeno due distinti *focus group* a cui verranno invitati in separata sede le organizzazioni del privato sociale e le Fondazioni Comunitarie che già si stanno occupando della tematica dell'AdS e gli enti pubblici che dovrebbero o potrebbero essere interessati all'applicazione della normativa (Province, ASL, Piani di zona, Tribunali, Comuni). Questo doppio binario dovrebbe permettere di avere una più approfondita rappresentazione della realtà locale in quanto i diversi attori potranno esprimersi più «liberamente» e potrà essere prevista un'interazione diversificata a seconda degli interlocutori coinvolti.

Ai *focus group* verranno invitati anche due/tre Amministratori di Sostegno già nominati per avere indicazioni sui problemi e sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del loro compito.

La realizzazione dei *focus group* avrà il preciso obiettivo di:

- garantire una conoscenza approfondita, nelle diverse ASL, dello stato di attuazione della legge sull'amministratore di sostegno e delle azioni messe in atto per implementare la diffusione di questa figura giuridica;
- attivare contatti e rapporti tra il Gruppo operativo di progetto, le organizzazioni del territorio e gli enti pubblici di riferimento;
- permettere una prima condivisione e un confronto sull'ipotesi progettuale;
- avviare una raccolta dati che saranno sistematizzati sia per fornire indicatori utili alla programmazione locale e regionale, sia per osservare l'andamento del progetto.

La definizione della metodologia da utilizzare, la traccia puntuale dei dati da raccogliere e dei contenuti da approfondire sarà definita dal Gruppo operativo di progetto.

I *focus group* verranno organizzati presso la sede provinciale del CSV che metterà a disposizione gli spazi e le attrezzature necessarie.

Novembre 2009

R7. Report delle analisi territoriali

Il Gruppo operativo di progetto dovrà redarre, sulla base delle rilevazioni effettuate durante i *focus group*, dei report che illustrino lo «stato dell'arte» dell'applicazione della legge nelle diverse Province.

Dicembre 2009

R8. Piani di intervento provinciali

Il Gruppo operativo di progetto, sulla base dei report elaborati grazie all'attività dei *focus group* e coinvolgendo, laddove possibile, i soggetti territoriali più ricettivi, avrà il compito di predisporre una progettazione operativa Provincia per Provincia, impostando azioni e priorità. È fin da subito ipotizzabile che in alcuni territori sarà necessario investire primariamente in sensibilizzazione e informazione, in altri sarà possibile partire da subito con le azioni di sistema rivolte alle organizzazioni nonprofit, in altri

ancora sarà opportuno agire da subito in sinergia con gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione della legge.

Inoltre i piani di intervento dovranno:

- declinare in modo puntuale le linee guida metodologiche dei servizi territoriali;
- stabilire i criteri per individuare le organizzazioni che, a livello territoriale, dovranno assumersi funzioni connesse alla protezione giuridica delle persone disabili;
- predisporre gli elementi chiave dei protocolli di intesa che dovranno essere sottoscritti dalle associazioni territoriali che aderiranno al progetto;
- definire i protocolli per tutte le attività di formazione previste;

- individuare (in collaborazione con l'ufficio valutazione della Fondazione Cariplo) gli indicatori che dovranno essere monitorati.

Gennaio 2010

R9. Seminario di restituzione dei risultati

Si prevede di realizzare un primo evento «centralizzato» per poi avviare una fase di comunicazione territoriale.

Febbraio 2010

R10. Piano di progetto – Fase 2

Il Gruppo operativo di progetto, in stretta connessione con il Comitato di pilotaggio, dovrà redigere il Piano di progetto della fase 2, prevedendo attività, tempi e costi della nuova fase.

Febbraio 2010

Tabella 1 – Realizzazioni della Fase 1

REALIZZAZIONI		TEMPI
R1.	PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMMITTENTI DEL PROGETTO	Marzo 2009
R2.	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE	Marzo 2009
R3.	SELEZIONE DEL PROJECT LEADER	Aprile 2009
R4.	COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO	Aprile 2009
R5.	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	Luglio 2009
R6.	FOCUS GROUP TERRITORIALI	Novembre 2009
R7.	REPORT DELLE ANALISI TERRITORIALI	Dicembre 2009
R8.	PIANI DI INTERVENTO PROVINCIALI	Gennaio 2010
R9.	SEMINARIO DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI	Febbraio 2010
R10.	PIANO DI PROGETTO – FASE 2	Febbraio 2010

6.2 Fase 1 – Tempi

Tabella 3 – Cronoprogramma della Fase 1 (periodo da marzo 2009 a febbraio 2010)

	2009										2010	
	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb
R.1	PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMMITTENTI DEL PROGETTO											
R.2	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE											
R.3	SELEZIONE DEL PROJECT LEADER											
R.4	COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO											
R.5	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE											
R.6	FOCUS GROUP TERRITORIALI											
R.7	REPORT DELLE ANALISI TERRITORIALI											
R.8	PIANI DI INTERVENTO PROVINCIALI											
R.9	SEMINARIO DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI											
R.10	PIANO DI PROGETTO – FASE 2											

6.3 Fase 1 – Soggetti

Tabella 4 – Responsabilità della Fase 1

REALIZZAZIONI		RISORSE INTERNE						RISORSE ESTERNE			
		Responsabile F.C.	Comitato di pilotaggio	Legale	CSV territoriali	Erogazioni	Amministr.az.	Staff comunicazione	Project Leader	Oltre noi... la vita	Ledha
R.1	PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMMITTENTI DEL PROGETTO	R	X	X		X	X				
R.2	CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE	R	X	X		X	X		X		X
R.3	SELEZIONE DEL PROJECT LEADER	X	R	X			X				

REALIZZAZIONI		RISORSE INTERNE							RISORSE ESTERNE		
		Responsabile F.C.	Comitato di pilotaggio	Legale	CSV territoriali	Erogazioni	Amministr.az.	Staff comunicazione	Project Leader	Oltre noi... la vita	Ledha
R.4	COSTITUZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO	X	X						R	X	X
R.5	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE		X					X	R	X	X
R.6	FOCUS GROUP TERRITORIALI				X			X	R	X	X
R.7	REPORT DELLE ANALISI TERRITORIALI				X				R	X	X
R.8	PIANI DI INTERVENTO PROVINCIALI	X	X		X				R	X	X
R.9	SEMINARIO DI RESTITUZIONE DEI RISULTATI	X	X					X	R	X	X
R.10	PIANO DI PROGETTO - FASE 2	X	X	X					R	X	X

LEGENDA

R = Responsabile della realizzazione

X = Risorsa a supporto

7. BUDGET

Si ipotizza un budget complessivo di € 1.200.000, da definire in modo più puntuale al termine della Fase 1.

8. ALLEGATI

All. 1: Testo della legge n. 6/2004

All. 2: Circolare attuativa della Regione Lombardia n. 9 del 27 giugno 2008

ALLEGATO 1

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

«Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

**Capo I
FINALITÀ DELLA legge**

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

**Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE**

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'art. 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è

esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'am-

ministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le con-

venzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'art. 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'art. 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'art. 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'art. 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'art. 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (Persone che possono essere interdetto). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'art. 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli artt. 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

Art. 6.

1. All'art. 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il

giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'art. 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408».

Art. 8.

1. All'art. 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

Art. 9.

1. All'art. 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'art. 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'art. 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'art. 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in € 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. L'art. 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'art. 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'art. 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'art. 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'art. 24, comma 1, del citato testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'art. 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'art. 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati».

Art. 19.

1. Nell'art. 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 2

Circolare 9 del 27 giugno 2008 – Regione Lombardia**Oggetto: Costituzione dell'ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi**

L'art. 9 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 ha modificato l'art. 11 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31, avente ad oggetto i diritti di partecipazione dei cittadini.

In particolare, il nuovo comma 6° dispone quanto segue: «L'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno».

Va anche richiamato l'art. 11 comma 1° lettera z) della legge regionale, che attribuisce alla Regione il compito di promuovere «forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere».

Norma questa che richiama, oltre all'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche altri istituti che possono garantire nel tempo la realizzazione del progetto di vita della persona non autosufficiente, quali l'istituto dei vincoli di destinazione sui patrimoni, l'istituto del trust e quello delle fondazioni di partecipazione, rispetto ai quali il nuovo ufficio potrebbe avviare iniziative in grado di assicurare un concreto rispetto degli interessi personali e patrimoniali delle persone non autosufficienti, soprattutto nei casi in cui queste siano prive di famiglia.

Al fine di rendere operativa la norma, anche in considerazione delle indicazioni organizzative dettate con la circolare n. 7 del 12 giugno 2008, in materia di POFA delle ASL, si fanno seguire alcuni indirizzi per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli «uffici per la protezione giuridica» delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi. Per brevità la struttura potrà assumere la denominazione «ufficio di protezione giuridica».

1. Costituzione ed organizzazione

L'ufficio è costituito con atto del direttore generale e inserito all'interno dell'organizzazione del Dipartimento ASSI, alle dirette dipendenze del direttore sociale.

Il provvedimento di costituzione è sottoposto all'esame del Consiglio di rappresentanza dei sindaci.

La direzione dell'ufficio potrà essere affidata, senza oneri aggiuntivi, a un dirigente amministrativo o a personale amministrativo laureato della carriera direttiva. In tal caso, potrà essere prevista una specifica posizione organizzativa.

L'ufficio si avvarrà della collaborazione, oltre che del personale tecnico del dipartimento ASSI, anche delle strutture amministrative, in particolare quelle competenti in materia di affari generali, legali ed economico-finanziaria.

Perseguito l'obiettivo della integrazione delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali e in virtù dei rapporti intercorrenti tra le ASL ed i Comuni nella progettazione della rete locale delle unità d'offerta sociali, con particolare riferimento alla congiunta sottoscrizione dell'accordo di programma che attua i piani di zona (art. 18 comma 7°), è possibile che, proprio nell'ambito dell'accordo di programma o mediante accordi separati, le ASL ed i Comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica delle persone incapaci, avvalendosi della struttura posta all'interno del dipartimento ASSI.

In tal caso, l'ufficio opererebbe anche per conto dei Comuni associati e la sua dotazione organica potrà essere integrata mediante risorse poste a disposizione dai Comuni medesimi o dagli uffici di piano.

2. Compiti dell'ufficio di protezione giuridica delle persone incapaci

L'esperienza maturata dagli uffici comunali e delle ASL che si occupano dell'amministrazione delle tutele deve essere arricchita e valorizzata, prevedendo un allargamento dei compiti dei nuovi uffici, che dovrà partire da una approfondita conoscenza del problema a livello locale.

Pertanto, l'ufficio di protezione giuridica si occuperà di:

- promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti, in particolare presenti nelle unità d'offerta pubbliche e private residenziali, e di assumere i necessari contatti con

gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e per attivare, ove necessario, l'adeguata protezione giuridica;

- collaborare con le strutture competenti in materia di vigilanza e di accreditamento socio-sanitario e sociale, perché, fin dal momento della richiesta di accesso, sia assicurata una puntuale ed esaustiva informazione alla persona e alla famiglia sulle diverse scelte di protezione giuridica, privilegiando quella più adeguata ai bisogni e necessità della persona per la realizzazione del suo progetto individuale;
- promuovere azioni di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e della famiglia sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, di cui agli artt. 406 e 407 c.c., sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione, che tutelino i bisogni e le aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un'adeguata qualità della vita;
- fornire assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di cui all'art. 407 c.c.;
- svolgere, per mezzo di delega da parte del direttore generale, i compiti dell'amministratore di sostegno, nei casi in cui la scelta del Giudice Tutelare sia ricaduta sull'ASL;
- amministrare, sempre per mezzo di delega del direttore generale, le tutele e le curatele nei casi in cui l'ASL sia stata individuata come tutore o curatore di persone incapaci;
- gestire i rapporti, in questa materia, con i difensori civici, gli uffici di pubblica tutela (UPT), gli uffici relazioni con il pubblico (URP);
- gestire i rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore, prevedendo l'instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele.

Sulla base della presente direttiva, le ASL sono tenute a costituire, nel termine fissato dall'art. 30, comma 2°, della l.r. n. 3/08 (120 giorni dalla entrata in vigore della legge), l'ufficio di protezione giuridica ed a presentare alla DG Famiglia e Solidarietà Sociale il relativo atto costitutivo e di organizzazione, nonché il primo progetto di attività, evidenziando le eventuali previste forme di collaborazione e di integrazione.

La documentazione dovrà pervenire alla D.G. regionale entro il 31 agosto 2008.

Le ASL sono invitate a dare informazione della presente circolare alle aziende ospedaliere, agli enti gestori di unità d'offerta socio-sanitarie accreditate ed ai Comuni.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale: www.famiglia.regione.lombardia.it.

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale si farà carico di organizzare appositi momenti di informazione e di coordinamento destinati ai responsabili degli uffici.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

ALLEGATO B

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
«AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO»**

APPROVATO CON d.g.r. n. del

L'anno 2009, il giorno del mese di, negli uffici della Regione Lombardia

TRA

la **Regione Lombardia**, con sede in Milano, via Filzi n. 22, in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Roberto Formigoni, rappresentata dall'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale dott. Giulio Boscagli attraverso il Direttore Vicario Avv. Caterina Perazzo, di seguito anche denominata «Regione»;

la **Fondazione Cariplo**, con sede in Milano, via Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Segretario Generale dott. Pier Mario Vello, di seguito anche denominata «Fondazione»;

il **Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato in Lombardia**, con sede in Milano, viale Monte Nero n. 6, c.f. n. 97217490156, in persona del Presidente dott. Carlo Vimercati, di seguito anche denominato «Co.Ge. Lombardia»;

l'**Associazione Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il Volontariato della Lombardia**, con sede in Milano, piazza Castello n. 3, c.f. n. 97293550154, in persona del Presidente dott. Lino Lacagnina, di seguito anche denominato «Coordinamento CSV»;

Congiuntamente di seguito denominate le «Parti»;

Premesso che:

– la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche;

– la Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, hanno avviato un piano di interventi per il sostegno di azioni di progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato lombarde;

– nell'ambito di tale piano, è stata tra l'altro promossa l'iniziativa denominata «Progetto Amministratore di sostegno» (di seguito, il «Progetto»), i cui obiettivi e contenuti sono descritti nel piano di progetto allegato, finalizzata a sostenere la diffusione e il consolidamento, sul territorio lombardo, dell'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

– il Progetto, articolato in fasi successive, prevede la collaborazione dell'Associazione «Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità» e dell'Associazione «Oltre noi... la vita»;

– la Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV hanno sottoscritto una convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla prima fase del progetto;

– la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera z della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario», promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;

– nel quadro delle disposizioni della menzionata l.r. 3/2008, in particolare all'art. 9, comma 6, è stato stabilito che l'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno;

– la Regione si è dichiarata disponibile a collaborare alla realizzazione del Progetto, tramite gli uffici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità della convenzione)

Finalità della presente convenzione è definire le modalità di partecipazione delle Parti per la realizzazione del Progetto «Amministratore di sostegno».

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione individua e disciplina i rapporti tra la Regione Lombardia e Fondazione, Co.Ge. Lombardia, Coordinamento CSV, promotori per la realizzazione delle attività e degli interventi del Progetto «Amministratore di sostegno».

Articolo 3

(Impegni delle parti)

1. La Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV sono i promotori e i cofinanziatori del Progetto «Amministratore di sostegno», che rappresenta lo strumento individuato per la promozione del diritto alla protezione giuridica delle persone disabili. La Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV hanno sottoscritto una convenzione per disciplinare i rapporti relativi alla prima fase di progetto che, come già richiamato in premessa, si articolerà per fasi successive;

2. La Regione dichiara di condividere le finalità e gli obiettivi del Progetto e di essere disponibile a collaborare con la Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV per la realizzazione dello stesso, senza alcun onere di spesa. La Regione, tramite la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale si impegna a:

a. curare il raccordo tra le azioni del Progetto e le attività

della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e sociale finalizzate alla protezione giuridica delle persone prive di autonomia, ricercando anche, ove necessario, il raccordo con i soggetti pubblici (Aziende Sanitarie Locali, Comuni e Uffici di Piano, Giudici Tutelari) aventi competenze in ambiti interessati dai temi del Progetto stesso, promuovendo la stipula di protocolli di intesa negli ambiti distrettuali;

b. a provvedere alla nomina di un componente del Comitato di pilotaggio previsto dalla convenzione, titolare di voto consultivo.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere eventuali futuri accordi che risultassero necessari od opportuni per la realizzazione del Progetto e per il migliore perseguimento degli obiettivi enunciati dalla presente convenzione.

Articolo 4

(Monitoraggio dell'attuazione del progetto)

Come descritto nel piano di Progetto, sono previsti per il monitoraggio dell'attuazione del Progetto «Amministratore di sostegno»:

– il Comitato di pilotaggio che ha il ruolo di verificare la corretta attuazione del Progetto in conformità agli indirizzi tracciati. Esso pertanto svolgerà funzioni di garante dell'andamento generale del Progetto stesso nei confronti dei soggetti rappresentati nel Comitato.

I componenti del Comitato di pilotaggio del Progetto sono:

- 1 rappresentante di Fondazione,
- 1 rappresentante di Co.Ge. Lombardia,
- 1 rappresentante del Coordinamento CSV,
- 1 rappresentante di Regione.

In relazione a quanto sopra, la Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV si impegnano a fornire alla Regione periodici aggiornamenti sullo stato di andamento delle attività programmate.

Articolo 5

(Durata)

Il Progetto avrà durata triennale e terminerà a marzo 2012. Le attività della prima fase, illustrate nel piano di progetto allegato, si concluderanno entro marzo del 2010.

Articolo 6

(Budget del progetto)

Lo stanziamento complessivo per la realizzazione del Progetto (prima fase e fasi successive) ammonta a massimo € 1.200.000, di cui € 600.000 a carico della Fondazione e € 600.000 a carico di Co.Ge. Lombardia e Coordinamento CSV a valere sul Fondo perequativo di cui al protocollo ACRI-Volontariato, sottoscritto il 5 ottobre 2005.

Articolo 7

(Controversie)

La Regione, la Fondazione, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento CSV accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione e nel caso non sia possibile raggiungere l'accordo, la competenza esclusiva sarà del Foro di Milano.

Articolo 8

(Spese ed oneri fiscali)

La presente convenzione è redatta in 6 copie, delle quali una in bollo viene conservata presso la Struttura Contratti della Regione, una presso la Fondazione, una presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale, una presso il Co.Ge. Lombardia, una presso il Coordinamento CSV e la sesta a valere per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sulla parte richiedente. Eventuali oneri fiscali inerenti alle operazioni di cui al presente atto sono posti a carico dei promotori.

Si allega il piano esecutivo della prima fase del Progetto «Amministratore di sostegno».

Per la Regione Lombardia

Il Direttore Vicario della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale

Per la Fondazione Cariplo

Il Presidente

Per il Comitato di gestione del Fondo speciale per il Volontariato in Lombardia

Il Presidente

Per l'Associazione Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il Volontariato della Lombardia

Il Presidente